



## Le "direttive odontoiatri"



La libera circolazione degli odontoiatri nell'Unione europea è regolamentata dalle direttive 78/686-689/CEE approvate dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea nel 1978.

Ai fini della presente trattazione, specifico interesse rivestono in particolare:

- la direttiva 78/686, che disciplina il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra, dettando le norme sul diritto di stabilimento e sul diritto di libera prestazione di servizi;
- la direttiva 78/687, che prevede il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti, nei vari Stati membri, l'esercizio della professione odontoiatrica.

Le altre due direttive si riferiscono alla costituzione a livello comunitario di organismi consultivi per la formazione degli odontoiatri e per monitorare l'attuazione delle direttive.

L'approvazione delle "direttive odontoiatri" in ambito comunitario, con il conseguente obbligo di armonizzare le legislazioni nazionali, ha comportato, per l'Italia, la necessità di allineare il proprio ordinamento dell'esercizio odontoiatrico alla situazione esistente da lungo tempo nella generalità degli altri Stati.

Si è reso necessario, infatti istituire la figura professionale di odontoiatra e disciplinarne la formazione universitaria attraverso un apposito corso di laurea distinto da quello in medicina e chirurgia, nonché la nuova professione sanitaria a partire dall'istituzione del relativo Albo professionale.

La laurea in odontoiatria e protesi dentaria è stata introdotta con DPR 28 febbraio 1980, n.135, mentre la professione di odontoiatra è stata disciplinata con la legge 24 luglio 1985, n.409 che ha contestualmente recepito ed attuato le direttive 686 e 687.

La legge è corredata da tre allegati che elencano - nelle denominazioni dello Stato d'origine - i diplomi certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista e che possono essere modificati (come quelli relativi ai medici) con decreto del Ministro della sanità in conformità alle direttive comunitarie sull'ordinamento della professione (vedasi in appendice al testo della legge 409 e successive modificazioni ed integrazioni).

La citata legge nazionale disciplina, con gli articoli dal 7 al 19, il riconoscimento in Italia dei titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista rilasciato ai cittadini europei negli altri Stati membri, il diritto di stabilimento e la prestazione di servizi, nonché l'esercizio della professione all'estero da parte degli odontoiatri cittadini italiani.

Per stabilirsi in Italia, gli odontoiatri in possesso dei titoli in parola devono anch'essi chiedere al Ministero della sanità il riconoscimento dei medesimi e l'autorizzazione ad esercitare la professione.

A seguito delle più recenti disposizioni per la semplificazione amministrativa, la domanda, in lingua italiana, è ora redatta in carta semplice, corredata dal titolo e degli altri documenti prescritti (art.8), accompagnati, se redatti in lingua straniera, dalla traduzione in italiano certificata dalla autorità consolare italiana.

L'iter procedurale, uguale, nella sostanza, a quello previsto per i medici chirurghi, è disciplinato dall'art.9 della legge 409.

Ottenuta l'iscrizione all'Albo della provincia di stabilimento, l'odontoiatra cittadino di altro Stato dell'Unione, ha facoltà di usare il titolo posseduto anche nella lingua del Paese di origine o provenienza ed ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri cittadini italiani.

Le sanzioni irrogate al sanitario sono comunicate dall'Ordine al Ministero della sanità e da questo all'autorità competente del Paese di origine o provenienza.

Per l'ammissione alla prestazione di servizi in Italia, la legge 409/1985 (art.13) non solo esonera l'odontoiatra dall'obbligo di iscriversi all'Albo professionale, ma, a differenza di quanto stabilito per i medici, non prevede neanche il rilascio di una formale autorizzazione da parte del Ministero della sanità.

Tuttavia il sanitario deve presentare a quest'ultimo una dichiarazione dalla quale risultino la prestazione che intende effettuare, il luogo in cui la eseguirà e lo studio odontoiatrico del quale si servirà a tal fine.

La dichiarazione - che deve essere accompagnata dalle certificazioni prescritte dalla stessa norma - può, in caso di urgenza, essere presentata a posteriori, ma comunque entro quindici giorni dall'effettuazione della prestazione.

Il Ministero comunica il contenuto della dichiarazione all'ordine professionale nella cui circoscrizione il professionista presterà la sua opera.

La legge fa espresso divieto, all'odontoiatra che viene in Italia per una prestazione di servizi, di avere la titolarità di uno studio odontoiatrico, assoggettandolo alle norme dell'ordinamento professionale italiano, anche agli effetti disciplinari.

Una disposizione ( che non si ritrova nella normativa concernente i medici) contenuta nell'art.14 prevede che nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da odontoiatri italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo professionale, l'Ordine competente diffida l'odontoiatra dall'effettuare ulteriori prestazioni.

Quanto infine agli odontoiatri italiani che si stabiliscono in altro Stato dell'Unione per esercitare la professione, sono da ricordare le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge.

In particolare, è data loro espressamente, a domanda, l'iscrizione nell'Albo professionale italiano presso l'Ordine di appartenenza, con la possibilità, quindi, di mantenere anche l'iscrizione all'ENPAM ai fini previdenziali.